

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 52/68/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Bo. Fa., difeso e rappresentato come da delega in atti con ricorso depositato in data 28 ottobre 2008 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia impugnava l'avviso di accertamento Omissis, anno d'imposta 2001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Breno a seguito di P.V.C. redatto in data 26 settembre 2007 dalla G di F di Pisogne nei confronti della Impresa Individuale NUOA FERVAL CAMUNA di No. Gi. specializzata in "lavori di meccanica generale" di cui il ricorrente è risultato gestore e compartecipe.

Sulle risultanze del P.V. l'ufficio con l'avviso di accertamento impugnato contestava l'omessa contabilizzazione di ricavi per l'importo complessivo di £ 1.057.779.000 pari ad € 546.297,26, con il conseguente accertamento di un reddito d'impresa pari al corrispondente importo a carico della società ai fini IVA, IRAP ed Irpef da imputare ai soci; il pagamento delle relative imposte e sanzioni come da conteggi esposte in atti. Anno d'imposta 2001.

Con il ricorso proposto il sig. Bo. Fa. eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento a lui notificato in quanto ritenuto emesso nei confronti di soggetto inesistente, infondatezza ed insussistenza della pretesa erariale.

Si costituiva l'ufficio confutando le doglianze e argomentazioni proposte dal ricorrente.

Chiedeva dichiararsi la legittimità dell'atto impugnato ed il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con sentenza n. 78 del 2009 accoglieva il ricorso del Bo. compensava le spese di giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate chiedendone la riforma e la conferma integrale dell'operato dell'Ufficio con vittoria delle spese di giudizio.

L'Ufficio deduceva che, a suo dire, la sentenza gravata stride palesemente con le risultanze della verifica fiscale svolta dalla G di F le cui indagini sono state assolutamente ignorate in prime cure. Ribadiva che giusta nota n. 3848/UA/23 10-1 AR del 02/05/2002 del Comando Polizia Valutaria di Roma era stata trasmessa una segnalazione di operazioni sospette ex lege 197/91 redatta dall'Ufficio Italiano Cambi e riguardante una serie di rapporti finanziari riconducibili a Bo. Fa. e No. Gi., in particolare detta nota evidenziava come il Bo. a fronte di della ricezione sul conto corrente intestato alla BIZZARRA Sr, di cui era rappresentante, di ingenti accrediti relativi a rimborsi IVA per circa £ 2.000.000.000, aveva sistematicamente provveduto a girare dette somme alla NEW LOOK di la Mu. Sa. sas tramite l'emissione di una serie di assegni circolari inferiori alla soglia significativa successivamente quasi tutti incassati in seconda girata dalla Nuova Ferval Camuna di No. Se.. L'ufficio appellante riproponeva con trascrizione pedissequa le argomentazioni e precisazioni esposte nell'avviso di accertamento e comparsa in prime cure.

Chiedeva la riforma della sentenza gravata e la conferma del proprio operato con il favore delle spese di giudizio.

Si costituiva il Bo. chiedendo la conferma della sentenza dei primi giudici ritenuta sufficientemente e correttamente motivata.

Deduceva l'infondatezza dell'appello dell'ufficio richiamando le argomentazioni ed eccezioni formulate con il ricorso introduttivo. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio per entrambi i gradi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In esito alla trattazione della vertenza tenutasi all'udienza pubblica del 27 Gennaio 2011, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Osserva il collegio che giusta dichiarazione a verbale il rappresentante dell'ufficio fa presente : "che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della "Sdf FER VAL di No. Gi. e Bo. Fa." relativo allo stesso anno d'imposta è stato notificato anche nei confronti di No. Gi. e non è stato impugnato".

Il collegio preso atto che, la fonte d'innescio dell'avviso di accertamento impugnato, emesso nei confronti del ricorrente signor Bo. Fa., è la conseguenza degli altrettanti avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società di riferimento a seguito della rettifica del maggiore reddito accertato ai fini delle imposte IVA, IRAP e IRPEF; non essendo in discussione il fatto che detti avvisi di accertamento della società e degli altri soci hanno lo stesso oggetto del ricorso in scrutinio, in attuazione del principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 14815 del 4/6/2008:

"La unitarietà dell'accertamento... alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società... di cui all'art. 5 TUIR e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili,... comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società e i soci... i quali tutti devono essere parti nello stesso processo ; trattasi, pertanto, di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che ... il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati... apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo..." Di qui, l'ulteriore considerazione, che, poiché nel processo tributario non è prevista la distribuzione di competenza per materia o per valore, quell'unico giudice, davanti al quale tutti i ricorsi, che fossero separatamente proposti, debbono essere riuniti e decisi, non può che essere quello preventivamente adito.

Nel caso in esame, il collegio, non riscontrando i casi previsti dall'art. 353 c.p.c. e rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di riferimento e del presunto socio No. Gi., annulla la sentenza impugnata e rimette la vertenza alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ai sensi dell'art. 354, commi 1 e 3, art. 59 D.Lgs n. 546/92.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale visto l'art.59 D. Lgs n. 546/92, annulla la sentenza n. 78/08/09 e rimette gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del presunto socio No. Gi..